

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1877

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà ammessa.

(L'urgenza è ammessa.)

Inoltre l'onorevole Cerulli chiede che la medesima sia trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge riguardante lo stato degli impiegati civili.

Essendo questa domanda conforme a quello che suole farsi per le petizioni che trattano di leggi in studio presso le relative Commissioni, non occorre una deliberazione in proposito.

La Giunta delle elezioni, esaminati i processi verbali dell'elezione del collegio di Conegliano, ha riscontrato che nell'onorevole Bonghi non manca alcuna delle condizioni stabilite dall'articolo 40 dello Statuto, e che sono in lui tutte le qualità richieste dalla legge elettorale. Quindi ha ritenuto valida quell'elezione.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua deliberazione.

(L'elezione è convalidata.)

Gli uffici avendo ammesso alla lettura un progetto di legge dell'onorevole Bertani Agostino, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Come battesimo della scienza ed espressione della volontà dei genitori di istruire il proprio nato, contribuendo alla diffusione dell'istruzione elementare, il sottoscritto propone il seguente schema di legge:

« Art. 1. All'atto della iscrizione di ciascun neonato vivo nei registri dello stato civile i dichiaranti la nascita, quando non sia riconosciuta l'indigenza dei genitori, pagheranno la tassa di una lira, sia la prole legittima o illegittima, siano noti ambidue o sia noto uno solo dei genitori.

« Art. 2. Le somme percepite secondo l'articolo 1 saranno devolute a favore del comune di domicilio dei genitori o di quello di essi che sia noto; saranno annualmente iscritte nei bilanci comunali ed esclusivamente adoperate a vantaggio dell'istruzione elementare.

« Art. 3. Sarà determinato con regolamento il modo di esazione e trasmissione della tassa e dei conguagli da comune a comune, la vigilanza sulle iscrizioni nei bilanci comunali e sulla erogazione delle somme raccolte. »

PRESIDENTE. Quando saranno presenti l'onorevole Bertani e l'onorevole ministro delle finanze, la Camera delibererà se e quando debba essere svolto questo progetto di legge.

Gli uffici avendo ammesso alla lettura anche un disegno di legge degli onorevoli Fambri, Cavalletto e di altri colleghi, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Art. 1. Coloro i quali alla promulgazione della legge 20 aprile 1865, n° 2247, facevano parte dell'esercito o dell'armata, come ufficiali effettivi od assimilati e si trovavano nelle condizioni stabilite dall'articolo 1 di detta legge, sono rimessi in tempo per invocarne i benefizi, purchè la Commissione creata con regio decreto 1° novembre 1870 non siasi già pronunciata negativamente sui loro titoli.

« Art. 2. È stabilito il limite di 6 mesi dalla promulgazione di questa legge alla presentazione delle domande e dei documenti giustificativi per parte degli interessati o di quei superstiti ai quali il loro riconoscimento avrebbe dato titolo a pensione. »

Fambri — Cavalletto — Giudici Vittorio — Bertani Giovanni Battista — Alvisi — Maldini — Gandolfi — De Renzis — Savini — Mancardi — Martini — Codronchi — Restelli — Varè — Parenzo — Velini.

PRESIDENTE. Quando sarà presente il ministro della guerra, la Camera determinerà il giorno in cui si debba svolgere questo disegno di legge.

Gli uffici avendo pure ammesso alla lettura un disegno di legge dell'onorevole Camici, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Art. 1. Per tutte le trasgressioni o contravvenzioni punibili soltanto con pena pecuniaria non eccedente le lire cinquanta, gli imputati avranno facoltà di far cessare gli effetti dell'azione penale col pagamento volontario della somma che sulla loro domanda, da riguardarsi irrevocabile, verrà determinata dal giudice competente.

« Art. 2. Nelle trasgressioni o contravvenzioni che le leggi vigenti dichiarano punibili con pene di polizia, potranno gli imputati offrire irrevocabilmente il pagamento di una somma compresa fra il minimo ed il massimo dell'ammenda; ma gli effetti dell'azione penale non cesseranno se il giudice competente respingerà la relativa domanda.

« Art. 3. Nulla è innovato alle disposizioni speciali di quelle leggi nelle quali il pagamento volontario è ammesso anche per le trasgressioni o contravvenzioni punibili con pena pecuniaria eccedente le lire cinquanta.

« Art. 4. Con regolamento da approvarsi per decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

PRESIDENTE. Onorevole Camici, quando sarà presente il ministro di grazia e giustizia, chiederemo alla Camera in qual giorno intende che ella debba svolgere questo disegno di legge.